

Proposta di Legge: "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli"

SEZIONE II
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO

Art. 3: "Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero da parte delle pubbliche amministrazioni"

L'articolo 3 è abrogato.


Francesca Franzoso

Nota:

L'art. 117 della Costituzione, risulterebbe violato in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e l'art. 120, primo comma, Cost., perché l'articolo in oggetto ostacolerebbe gli scambi intracomunitari e falserebbe la concorrenza: i gestori dei servizi di ristorazione collettiva sarebbero, infatti, indotti a rifornirsi dalle aziende agricole locali per assicurarsi l'anzidetto titolo preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

L'art. 3 della presente proposta di legge, infatti, impone all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare SOLO DETERMINATI prodotti, provenienti da una certa area territoriale a discapito di prodotti con caratteristiche simili O ADDIRITTURA MIGLIORI, ancorché non a km 0. Inoltre, nel «Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti» (COM-2011 15 definitivo) del 27 gennaio 2011, si afferma, a proposito di «come acquistare» per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la previsione, da parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco può essere giustificato solo in casi del tutto eccezionali «in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione.» (punto 4.1. del citato «Libro verde»).

Proposta di Legge: "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli"

SEZIONE IV
INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

Art. 14: *Campagne di informazione di iniziativa regionale*

L'art.14 è abrogato.


Francesca Franzoso



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

EMENDAMENTO
PRESENTATO IN I COMMISSIONE IL 12 MARZO 2018
DAI CONSIGLIERI COLONNA E PENTASSUGLIA
ALL'ARTICOLO 21 DELLA

PROPOSTA DI LEGGE:

"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli"

L'articolo 21 è così sostituito:

"Art. 21
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge , nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 39 della legge del 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia" si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".